

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

PALERMO

Sito web: www.avvocatipalermo.it – E-mail: segreteria@avvocatipalermo.it – PEC: ord.palermo@cert.legalmail.it

Delibera n. 3486

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, nella seduta del 22 settembre 2022, riunito in Palermo nella sala del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sita nel Palazzo di Giustizia, ha così deliberato:

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE - ---

1620/2022 - Nota 20/9/2022 il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione, Ufficio IV – Reparto UNEP

Rel.Avv. Armetta Antonio Gabriele

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, nella seduta del 22/09/2022,

PREMESSO

- che, per effetto del comma 32 dell'art. 1 della legge delega per la riforma del processo civile avente n. 206/2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 9/12/2021, all'art. 543 c.p.c. è aggiunto il seguente comma «Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento>>;

- che tale norma si applica ai procedimenti di espropriazione presso terzi instaurati dal 22/6/2022;

- che con nota 20/9/2022 il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione, Ufficio IV – Reparto UNEP, a seguito di richiesta formulata da un funzionario Uep, ha rappresentato che “Trattandosi di adempimenti che vanno a perfezionare l'intera procedura del pignoramento presso terzi, l'attività posta in essere dal

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

PALERMO

Sito web: www.avvocatipalermo.it – E-mail: segreteria@avvocatipalermo.it – PEC: ord.palermo@cert.legalmail.it

Delibera n. 3486

funzionario UNEP/ufficiale giudiziario va configurata nell'ambito dell'esecuzione forzata e i relativi atti di notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura al debitore e al terzo sono da iscrivere nel registro cronologico Mod. C o C/ter con l'indicazione delle relative indennità di trasferta previste dalla normativa vigente per l'espletamento dei corrispettivi atti”;

- che la superiore interpretazione/impostazione non trova alcuna giustificazione in diritto, posto che l'avviso di cui all'art. 543 c.p.c. costituisce pacificamente un atto di parte (e non dell'ufficiale giudiziario) inteso solamente a rendere edotti il debitore ed i terzi dell'avvenuta iscrizione a ruolo del procedimento, nonché del numero di ruolo, del Giudice assegnatario e della data di udienza fissata, che è redatto e sottoscritto dalla sola parte e nel quale l'ufficiale giudiziario non è tenuto a compiere alcuna attività diversa (come invece avviene nel caso di atto di pignoramento o atto di avviso di rilascio) dalla mera notificazione;

- che la medesima impostazione, del tutto forzata in diritto, appare irragionevole anche in fatto, in quanto non solo comporta un maggior carico per gli uffici adibiti alle esecuzioni (già in patologica carenza di personale) e farraginose attività di restituzione di titoli e somme, ma soprattutto determina un aggravio di costi per le parti e la ingiustificata preclusione rispetto alla possibilità della notificazione a mezzo pec o in proprio da parte dell'Avvocato ex L. 53/1994;

- che, peraltro, l'interpretazione de qua rischia di creare situazioni di criticità (superabili con la notifica a mezzo pec) nel caso, anche frequente, in cui il termine per l'avviso in questione sia in scadenza ed ancora il difensore del creditore non abbia ricevuto dalla cancelleria la comunicazione contenente i dati (numero di ruolo, Giudice e data di udienza) che dovrebbero farsi oggetto dell'atto di avviso di cui all'art. 543 c.p.c. nuova formulazione;

CONSIDERATO

•che sia l'introduzione della norma in questione, sia e soprattutto la sua interpretazione fornita dal Ministero, costituiscono un chiaro aggravio delle attività dei difensori ed al

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

PALERMO

Sito web: www.avvocatipalermo.it – E-mail: segreteria@avvocatipalermo.it – PEC: ord.palermo@cert.legalmail.it

Delibera n. 3486

contempo imutili orpelli volti a rendere ancor più difficolcosa l'esazione dei crediti e finiscono, invece, per tutelare e dare forza alla scelta del debitore inadempiente alle statuzioni condannatorie.

Tutto ciò premesso e ritenuto

MANIFESTA

assoluta contrarietà all'interpretazione fornita dal Ministero con la nota 20/9/2022, che – come esposto – non trova giustificazione alcuna né in diritto né in fatto, e

CHIEDE

al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo Congressuale Forense, a tutti gli Ordini degli Avvocati, di condividere la presente delibera e di attivare immediatamente le opportune interlocuzioni con il Ministero della Giustizia volte ad ottenere un chiarimento di senso contrario rispetto alla fornita interpretazione dell'art. 543 c.p.c. nuova formulazione.

Dispone che la presente delibera sia trasmessa al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo Congressuale Forense, all'Unione degli Ordini Forensi Siciliana ed a tutti gli Ordini degli Avvocati d'Italia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to (Avv. Antonio Gabriele ARMETTA)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.to (Avv. Dario GRECO)

Copia conforme all'originale

Palermo, li 28 | 9 | 2022



ORDINE AVVOCATI PALERMO	Protocollo N. <u>23711</u>
Data <u>28 9 2022</u>	